

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E DI ASSENZA DELLE CAUSE DI
INCOMPATIBILITÀ E DI INCONFERIBILITÀ DELLE FUNZIONI DI PRESIDENTE,
MEMBRO O SEGRETARIO DI COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il sottoscritto EMANUELE DI GIROLAMO, (C.F.DGRMNL79H26A345S) nato a L'AQUILA, il 26/06/1979, residente a L'AQUILA STRADA STATALE 80 n. 11, documento d'identità CA01792PL, nominato dall'Istituto Italiano di Cultura di Stoccarda, con Decreto n. 315/25 del 17.09.2025, membro della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte relative alla procedura di gara per l'affidamento di servizio di organizzazione e gestione dei corsi di lingua e cultura italiana presso l'Istituto Italiano di Cultura di Stoccarda — CIG CIG B76B25D06 consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- Espressamente di accettare la nomina a membro della commissione giudicatrice, di cui sopra;
 - in conformità agli articoli 5 e 12, comma 4, del D.M. 192/2017:
1. ai sensi dell'articolo 93, comma 5, lettera b) del d.lgs. 36/2023 e dell'articolo 3§-bis del d.lgs. 165/2001, di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;^B
 2. di non essere a conoscenza, al momento dell'assunzione dell'incarico di Commissario della gara in oggetto, della sussistenza di alcuna situazione che ai sensi dell'articolo 51 del Codice di procedura civile^C comporti l'obbligo di astensione dalla partecipazione alla Commissione;

B Art. 35-bis. (Prevention e del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165:

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;*

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. peculato, 'peculato mediante profitto dell'errore altrui, malversazione a danno dello Stato, ' indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; concussione; corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, ' corruzione in atti giudiziari, ' induzione indebita a dare o promettere utilità, ' corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, ' istigazione alla corruzione, ' peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri; abuso d'ufficio, ' utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio, rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio; rifiuto di atti d'ufficio — omissione; rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica, interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità, sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dalla autorità amministrativa, ' violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

C Art. 51. (Astensione del giudice) Codice di procedura civile:

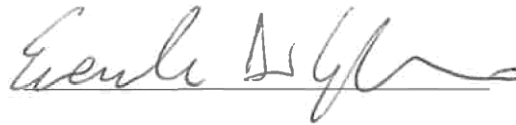
Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

3. ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del D.M. 192/2017, di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa;
4. ai sensi dell'articolo 93, comma 5, lettera c), del d.lgs. 36/2023, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse che determinano l'obbligo di astensione, definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62^D e dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36,' con uno degli operatori partecipanti alla procedura;
5. solo per i membri della commissione non in servizio nella Sede estera, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, lettera a), del d.lgs. 36/2023, di non essere stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante nel biennio precedente all'indizione della procedura;
 - di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità o astensione sopra richiamate, a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e ad astenersi dallo svolgimento dell'incarico;
 - di impegnarsi a svolgere l'incarico con imparzialità, rigore, riservatezza e in posizione di indipendenza e autonomia;
 - di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali raccolti sono acquisiti e trattati esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti di interesse e saranno trattati, ed eventualmente pubblicati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede,

Stoccarda, 17.09.2025



ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno)), procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

D Arl. 7 (Obbligo di astensione) D.P.R. 6272013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165":

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni, altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

E Art. 16 (Conflitto d'interessi) d.lgs. 3672023 Codice dei contratti pubblici:

1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

